

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1249

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTI

*Presentata il 10 gennaio 1980*

Estensione a favore di tutte le categorie combattentistiche della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, e successive modificazioni e integrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! La Camera dei deputati ha iniziato a più riprese nel recente passato l'esame delle proposte di legge al fine di stabilire norme adeguate a concretizzare un atto di giustizia riparatore a favore di tutti gli ex combattenti e delle categorie equiparate che a causa della guerra hanno subito danni soprattutto in riferimento alla loro posizione professionale.

Già al momento della approvazione della legge si era avvertita la necessità di denunciare la limitazione della concessione dei benefici ai dipendenti delle amministrazioni statali, degli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, degli enti pubblici e di diritto pubblico compresi gli enti pubblici economici, delle istituzioni di assistenza e di beneficenza e degli enti ospedalieri an-

corché regolamentati da contratti collettivi di lavoro. A tal fine sono stati votati ordini del giorno presentati dai vari settori della Camera per l'estensione dei benefici anche ai dipendenti da aziende private; estensione ai pensionati; estensione al personale insegnante non diplomato o laureato nel periodo in cui prestò servizio militare; per l'applicazione della legge agli ufficiali giudiziari; per l'estensione ai mutilati per servizio ed agli impiegati in servizio in città colpiti da incursioni aeree; per l'estensione agli invalidi per servizio.

I vari ordini del giorno sono stati unificati in un unico ordine del giorno così formulato:

« La prima Commissione permanente del Senato considerato che l'approvazione del disegno di legge in discussione di norme a favore dei dipendenti dello Stato

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

impone l'obbligo di riconoscere l'applicabilità dello stesso principio anche al personale dipendente dello Stato che si trova nelle medesime condizioni, fa voti perché il Governo provveda con l'opportuna immediatezza, alla presentazione di un disegno di legge che estenda i benefici del provvedimento in discussione al personale militare che si trovi in analoghe condizioni; invita altresì il Governo a studiare ed eventualmente a promuovere le opportune iniziative per estendere — a carico dello Stato — al settore privato, a quello a partecipazione statale ed a tutti gli operai e gli impiegati ex combattenti, nonché ai lavoratori autonomi ad adeguate provvidenze nello spirito del disegno di legge in esame.

L'esigenza di superare la sperequazione sorta con l'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, è stata quindi avvertita già al momento dell'approvazione della legge stessa. È d'altro canto impensabile che il legislatore riconosca il potere dello Stato a riparare al danno subito dagli ex combattenti e mutilati di guerra dei dipendenti pubblici al fine di ripristinare quella uguaglianza di carriera turbata dal fatto bellico, ignorando tutti gli altri e venendo così a creare una incostituzionale disparità di trattamento tra cittadino e cittadino. Pur tenuto conto che la applicazione della presente proposta di legge comporta un onere finanziario, onere che dovrà essere interamente a carico dello Stato, considerazione umanitaria, di equità, di doveroso riconoscimento e di giustizia avallano la certezza, onorevoli colleghi, che non ci mancherà il vostro appoggio, perché essa venga approvata con la massima sollecitudine.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A tutti gli ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, qualunque sia il datore di lavoro presso cui hanno prestato o prestano servizio.

Le stesse disposizioni di legge sono pure da applicarsi ai lavoratori autonomi e al personale delle aziende a partecipazione statale, dell'industria privata.

Sono esclusi da detto beneficio i dipendenti statali e categorie equiparate che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, con la eccezione di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex deportato civile, di ex internato civile e di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento in data posteriore al 19 ottobre 1974.

## ART. 2.

Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 1 che, al momento della entrata in vigore della presente legge, si trovano in pensione, godono di una maggiorazione della pensione stessa del 7 per cento o, se mutilati o invalidi di guerra, del 10 per cento. Questa disposizione si applica anche alle pensioni di reversibilità.

## ART. 3.

Il Ministero del tesoro provvede a versare agli enti erogatori di pensioni il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della presente legge, iscrivendo sul proprio bilancio la relativa spesa.